2

DIMOSTRAZIONE

Della eſtinzione del fedecommeſſo ordinato da D. Camillo Sanfelice

Nella G. C. a Ruote Giunte

(10) Citeni

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III NAPOLI

IL Duca di Bagnoli D. Fabio Sanfelice ha chieſto, che la G. C. dichiari libera da qualunque vincolo di fedecommeſſo una Maſſeria di moggi trentaſette, ch'ei poſſiede nel Caſale di Socivo. E comeche queſta proviene da Camillo Sanfelice, chi nel ſuo teſtamento ordinò un fedecommeſſo familiare per i ſuoi diſcendenti, ha domandato, che ſi dichiari queſto eſtinto.

Camillo Sanfelice laſciando due figli Giacinto, e Lucrezia, col ſuo teſtamento nuncupativo rogato a' 13. Luglio 1656 per Notar Saverio Antonio Tonelli di Napoli diſpoſe così: " iſtituiſce, e fa a ſe ſuo erede ge-
„ nerale, e particolare il ſudetto D. Giacinto Sanfelice ſuo
„ figlio ſopra tutti, e qualſivogliano ſuoi beni ſtabili, mo-
„ bili &c., fuorché nell'infraſcritti legati, e fedecommeſſi,
„ quali vuole ſiano *ad unguem* adempiti, ed oſſervati.
„ . . . . Con condizione però, che non caſandoſi, o non
„ potendoſi caſare detto D. Giacinto (qual riſoluzione deb-
„ ba pigliare fra anni dieci dal dì della morte di eſſo Te-
„ ſtatore) in tal caſo nella metà di detti ſuoi beni ſuc-

„ ceda la detta D. Lucrezia Sanfelice ſua figlia, purchè vo-
„ glia maritarſi, e nell' altra metà ſia uſofruttuario detto
„ D. Giacinto vita ſua durante *tantum & non ultra*, e
„ dopo la ſua morte ricada la proprietà, ed uſofrutto in
„ beneficio della detta D. Lucrezia, la quale intanto eſſo
„ Teſtatore ſoſtituiſce, come di ſopra, in quanto ſi caſi
„ con D. Fabio Sanfelice figlio di Ceſare, e della Signora
„ Maddalena Caracciolo de' Baroni de' Bagnoli, ovvero con
„ il Signor D. Franceſco Sanfelice Duca di Bagnoli a ſua
„ elezione, e non volendoſi caſare detta D. Lucrezia, ſe
„ li dia quello, che ſuol darſi per il Monacato del Mo-
„ naſtero dove ſi farà Monaca. E caſandoſi detto D. Gia-
„ cinto, e volendoſi caſare anche detta D. Lucrezia, ſe li
„ dia il paragio, o legitima, che *de jure* li ſpetta, nel-
„ la quale la iſtituiſce ſua Erede particolare, caſandoſi però
„ in queſto caſo con chi le piacerà, purchè ſia Cavaliere
„ di Piazza; ordinando eſpreſſamente, che dette ſue robe
„ non ſi poſſano in niun futuro tempo per li detti ſuoi
„ Eredi reſpettivamente vendere, alienare, o in qualſivo-
„ glia modo, e titolo trasferire, *ſeu diſtrarre*, ma reſtino
„ ſempre ſotto ſtrettiſſimo, e regolare fedecommeſſo, qua-
„ le vuole, che abbia luogo in ogni cauſa, e caſo anche
„ urgente, neceſſario, e privilegiato *etiam a jure*, *vel ab*
„ *homine* permeſſo (eccetto però per cauſa di redenzione
„ di alcuno delli detti ſuoi figli, ed eredi, loro diſcen-
„ denti legitimi, e naturali *ex corpore* da mano d' infede-
„ li) atteſo per tal' effetto eſſo Teſtatore deſidera, e vuole,
„ che detta D. Lucrezia ſi caſi con uno de' predetti Cava-
„ lieri della Famiglia Sanfelice, acciò detti beni reſtino
„ perpetuamente nella ſua famiglia.

Il caſo avvenuto è il ſeguente. Giacinto menò moglie, Lucrezia ſi conſagrò a Dio in un Chioſtro. Dal primo diſceſero due maſchi, Lodovico, e Giuſeppe, ed una figliuola per nome Giulia. Li maſchi ſi morirono ſenza figliuoli, onde tutt' i beni paſſarono a Giulia, a prò della quale diſpoſe Lodovico. Andò poſcia coſtei a marito col Duca di Bagnoli Ceſare Sanfelice, e da coſtoro diſcende l'attual Duca di Bagnoli.

Or

Or l'unico articolo, che viene in eſame per la dedotta eſtinzione del fedecommeſſo egli è, ſe avendo Camillo ordinato un fedecommeſſo per la conſervazione della ſua *famiglia*, i diſcendenti maſchi della figlia di Giacinto Sanfelice erede iſtituito, la quale maritoſſi per azzardo con Ceſare Sanfelice Duca di Bagnoli, poſſano dirſi chiamati a tal fedecommeſſo, e quindi faccian sì, ch' eſſo tuttavia eſiſta.

Conſiderato primamente l'articolo in aſtratto, non vi ha verun dubbio, che debba riſolverſi per l'eſtinzione del fedecommeſſo. Sà ognuno, che ſotto il nome di *famiglia* per le leggi delle XII. Tavole, e pel diritto antico antegiuſtinianeo non intendanſi, che i ſoli *agnati* (1); ond'è, che la femmina ſebbene ſia *agnata*, pure i di lei figli, come coloro, che appartengono alla famiglia del padre, non ſono della famiglia dell'avo materno (2), e conſeguentemente non han diritto di ſuccedere al fedecommeſſo ordinato per la conſervazione della di lui *famiglia*. E ſebbene poſſa opporſi, che pel diritto *Giuſtinianeo* anche i diſcendenti della figlia, il genero, e la nuora, e fin anco il ſervo, vengan compreſi ſotto la parola *famiglia* (3), pure per le coſtumanze d'Italia, adottate maſſimamente in materia di fedecommeſſi, la famiglia s'intende de' ſoli agnati ſecondo il ſenſo del diritto antegiuſtinianeo, come teſtimonia tra gli altri il Cardinal de Luca (4).

Siegue da ciò, che avendo Camillo Sanfelice ordinato un fedecommeſſo per la conſervazione della ſua famiglia, queſto non può eſtenderſi più in là della durata della famiglia medeſima, la quale terminó nella perſona di Giulia Sanfelice figlia di Giacinto, che ſuccedette a Lodovico, e Giuſeppe ſuoi fratelli morti ſenza prole. I figli di lei; comecchè generati in coſtanza di matrimonio con Ceſare Sanfelice Duca di Bagnoli, non ſono peró della famiglia

(1) *L. 195. §. 2. D. de verb. ſignif.*
(2) *L. 196. §. 1. D. eod. tit.*
(3) *L. ult. C. de verb. & rer. ſignif.*
(4) *De fideicomm. in ſumma num. 237.*

di Camillo bisavolo materno, il quale distinguendo la famiglia *Sanfelice* col pronome *sua*, intese certamente dell' *effettiva*, cioè di quella che formavasi della sua discendenza, e non già della *contentiva*, la quale per congiungersi alla famiglia del testatore, doveva rimontare più in alto per trovare lo stipite comune all' una, ed all' altra linea. *Vocata familia*, scrisse il Torre (1), *veniunt illi, qui sunt de propria, & speciali familia disponentis, & non de generali. Et hæc opinio in dubio verior existimatur, præcipuè quando verbo FAMILIÆ additum est pronomen MEAM, TUAM, IPSIUS &c.* E sempre dell' effettiva doversi intendere insegnó eziandio il Cardinal de Luca, *quando in ea est verificabilis, quia nempe sobolem masculinam reliquerit, vel primi heredis gravati, quem familiæ stipitem constituit, non autem extendi ad contentivam* (2).

Posto dunque, che i discendenti dalle femmine non son compresi nella chiamata della famiglia *Sanfelice*, vede ognuno, che per l'estinzione della discendenza maschile di Camillo il fedecommesso si è pur anco estinto, non essendovi altri, che rappresentar possa la di lui famiglia. Altre circostanze di fatto nondimeno si oppongono per sostenersi la durata di tal fedecommesso; ma noi mostraremo, che nulla giovano all' uopo presente.

Camillo Sanfelice lasció due soli figli, Giacinto, e Lucrezia, Temendo, che Giacinto non casandosi, la sua famiglia venisse ad estinguersi, ordinò, che ove costui non prendesse moglie tra lo spazio di dieci anni, all' eredità sua, di cui avealo istituito erede universale, succedesse Lucrezia, purchè ella si maritasse con D. Fabio Sanfelice de' Baroni di Bagnoli, ovvero con D. Francesco Sanfelice Duca di Bagnoli. In questo caso ei volle, che la sua roba neppur si potesse alienare, ma rimanesse nella sua famiglia soggetta ad uno stretto, e regolar fedecommesso. Avvenne nondimeno, che Giacinto si casò, e procreó figli, e Lucrezia professò vita Mo-

(1) *De succeff. in primog. & Majorat. Ital. part. 1. cap. 38. §. 8. num. 242.*

(2) *De fideicomm. disc. nu. 2.*

Monaſtica, onde quella ſoſtituzione ſvanì del tutto. Pur ciò non oſtante l'accidente portò, che Giulia figlia di Giacinto ſi foſſe allogata con Ceſare Sanfelice Duca di Bagnoli, forſe figlio, o nipote di quel Franceſco Sanfelice, deſtinato per marito a Lucrezia, ove Giacinto non caſandoſi, ella veniſſe a ſuccedere alla eredità paterna. Quindi faſſi il dubbio, ch' eſſendo queſto un caſo ſimile a quello preveduto dal teſtatore, il fedecommeſſo abbia ad eſtenderſi alla linea di Giulia, egualmente che fu ſtabilito per la linea di Lucrezia. Ma quanto coteſti caſi ſieno tra loro diſſimili, poche rifleſſioni ſull' indicato luogo del teſtamento baſtano a dimoſtrarlo.

Si è pocanzi accennato, che Lucrezia Sanfelice fu ſoſtituita erede a Giacinto ſuo fratello, caſoche coſtui non ſi foſſe ammogliato tra dieci anni, e purché ella, verificandoſi tal caſo, ſi maritaſſe con un di que' due individui della famiglia Sanfelice. Or per farſi luogo alla di lei ſucceſſione, doveva non ſolamente adempierſi alla condizione, ch' ella prendeſſe in iſpoſo un di coloro, ma era d'uopo altresì, che il fratello non menaſſe moglie; poichè ſe coſtui ſi foſſe ammogliato, la ſoſtituzione ſarebbe ſvanita, ancorchè ella aveſſe ubbidito al precetto delle nozze impoſtogli dal padre. Era di fatti quella una ſoſtituzione concepita ſotto la doppia condizione del celibato cioé del fratello, e delle di lei nozze nella famiglia Sanfelice, e quindi non baſtava, che per lo ſuo lato ſi foſſe verificata la condizione di tai nozze. *Si heredi*, inſegnó il G. C. Paolo (1), *plures conditiones conjunctim datæ ſint, omnibus parendum eſt, quia unius loco habentur*. Così ſe a Tizio, caſocchè muoja ſenza figli, e *ab inteſtato*, ſia Cajo ſoſtituito, non potrà queſti ſuccedere, ſe quegli ſenza figli, ma con teſtamento ſen muoja, perchè manca l'altra condizione della morte inteſtata; qual difetto di condizione giova al gravato per la libertà de' beni. *Sufficit*, ſcriſſe acconciamente il Cardinal de Luca (2), *quod gravatus obierit cum teſtamento* . . . . .

(1) *L. 5. D. de condit. inſtit.*
(2) *De fideicomm. diſc. 88. num. 3. & 4.*

& conſequenter ita defecerit ſubſtitutionis conditio, quamvis illa non eſſet unica, ſed duplex, nempe abſque filiis, & ab inteſtato, quoniam verius, ac receptum eſt quoad favorem gravati, ac libertatem bonorum, quod dictæ conditiones ſtant disjunctive, in ordine vero ad ſubſtitutum ſtant conjunctive, ita ut ſibi incumbat probare utriuſque purificationem, atque alias pro eo excludendo ſufficit unam deficere.

Ciò poſto, figuriſi il caſo, che come Giacinto Sanfelice ſi ammogliò nel tempo prefiſſo dal teſtatore, così ancora Lucrezia ſi foſſe maritata con uno della famiglia Sanfelice, la cui diſcendenza maſchile tuttavia eſiſteſſe. Figuriſi inoltre, che per l'eſtinzione della linea di Giacinto veniſſero ora contro l'erede dell'ultimo fedecommeſſario a pretendere il fedecommeſſo que' della Caſa Sanfelice diſcendenti da Lucrezia. Or io dimando, qual diritto coſtoro avrebbono di ſuccedere a queſto preteſo fedecommeſſo? Niuno di certo oſerà ſoſtenere, che tal fedecommeſſo abbia a dirſi tuttavia eſiſtente. E per qual ragione potrebbe ciò aſſeverarſi? Lucrezia, come teſtè ſi é moſtrato, fu ſoſtituita nel ſolo caſo, che Giacinto non ſi foſſe caſato. Svanito tal caſo, la ſoſtituzione ſi caducó, e conſeguentemente la di lei diſcendenza, quantunque portaſſe il nome Sanfelice, rimaſe eſcluſa da quel fedecommeſſo, a cui non puramente, ma ſotto una condizione caſuale era ſtata chiamata. *Ubi conditio eſt caſualis*, ſcriſſe il Peregrino (1), *ea non impleta, omnino deficit diſpoſitio, quæcumque ſit inſtitutionis, legati, fideicommiſſi, vel etiam contractus. Et adeo deficit diſpoſitio, quod conditione non purificata, habetur pro non facta; idcoque inſtitutus ſub conditione, ea non impleta, non dicitur privari hereditate, ſed haberi pro non inſtituto.* E'l Fuſario altresì fondó per regola generale (2), *quod ſubſtitutio, vel alia diſpoſitio ſub conditione facta, ſi conditio deficiat, habetur, ac ſi numquam facta fuiſſet.*

Quelche farebbeſi deciſo nel caſo di Lucrezia, dee vie maggior-

(1) *De fideicomm. art. 16. num. 116.*
(2) *De ſubſtit. quæſt. 454. num. 1.*

giormente aver luogo nel caso presente. Di fatti le circostanze di quello sono più forti, perchè espressamente è preveduto nel testamento, ed ha per oggetto la conservazione della famiglia, la quale pel celibato di Giacinto sarebbesi altrimenti estinta ben tosto: Per contrario il caso di Giulia è escluso, o almeno omesso nel testamento, e per la verisimile mente del testatore si vuol produrre alla perpetua durata del fedecommesso. Nulla però di meno se in quel caso i discendenti di Lucrezia non avrebbon potuto succedere pel difetto della condizione, sotto la quale colei era stata sostituita, per qual ragione pretendesi ora, che il fedecommesso abbia ad estendersi alla linea di Giulia, la quale non per adempiere ad un precetto, che non erale stato imposto, nè per acquistar la roba, che altronde le perveniva libera, ma per mero azzardo si maritò nella famiglia Sanfelice? Se la condizione di tai nozze non bastava nel caso di Lucrezia a verificare in di lei prò la chiamata del fedecommesso, perchè doveva altresì verificarsi copulativamente l'altra condizione del celibato di Giacinto, come potrà la mentovata condizione bastare nel caso di Giulia?

Sembra dunque, che questa sola riflessione sia sufficiente a risolvere l'articolo per l'estinzione del fedecommesso. Abbiasi il caso di Giulia o escluso, o omesso nel testamento. Se escluso esso è, nulla possono pretendere i di lei discendenti, quantunque ella si fosse maritata nella famiglia, potendogliſi opporre quel comune adagio, *substitutio de te non loquitur*. Se poi omesso voglia dirsi, e quindi per la verisimile mente del testatore estendersi alla persona di Giulia, non può certamente cotesta estinzione farsi senza le stesse condizioni, onde fù concepita la sostituzione a favor di Lucrezia; e conseguentemente se tal sostituzione svanì per la non purificata condizione del celibato di Giacinto, ella svanì del pari per la persona di Giulia, tanto vieppiù che siffatta condizione non era verificabile per natura nella di lei persona. Come in fatti può presumersi, che Camillo Sanfelice avesse inteso di estendere la sostituzione scritta a favor di Lucrezia in prò delle figlie di Giacin-

cinto, ſe quella fu ordinata nel caſo Giacinto non prendeſſe moglie?

Di quì può ognuno agevolmente ravviſare, quanto ſconcio ſia nel caſo preſente il voler' eſtendere il fedecommeſſo *ex veriſimili mente teſtatoris*. Queſto argomento, di cui può di leggieri abuſarſi, perchè conſiſte nell' indovinar gli altrui penſieri, preſuppone più dati. I. Che dal conteſto del teſtamento ſi preſuma, che il teſtatore almeno in generale abbia inteſo parlar della perſona, a di cui prò la diſpoſizione ſi cerca di eſtendere, ancorchè vi concorra la medeſima, o maggior ragione. Così ſe un padre credendo di eſſer morto un de' ſuoi figli, laſci il tutore a' *figli*, inſegna Ulpiano, che a colui non puó dirſi di eſſerſi dato il tutore, perchè non poteva venire nella mente del padre, che ignorava, ch' ei foſſe vivo; quantunque ſe ció gli foſſe ſtato noto, il tutore certamente gli avrebbe dato. *Et magis eſt*, ſon parole del Giureconſulto (1), *ut huic dediſſe non videatur, licet nomen filiorum admiſit & ipſum; ſed quia de ipſo non ſenſiſſet, dicendum eſt ceſſare in perſonam ejus dationem*. Quindi da' DD. ſi è formata la regola generale; *quod caſus omiſſus habetur pro omiſſo regulariter, & relinquitur diſpoſitioni juris communis* (2), *ita ut non poſſit extendi de perſona ad perſonam etiam ex tacita, & veriſimili mente teſtatoris*.

Il ſecondo dato, per tacer degli altri, poi è, che il caſo omeſſo debba eſſer del tutto ſimile al caſo eſpreſſo, poichè ove ripugnanti, o diſſimili eſſi ſieno, il fedecommeſſo da caſo a caſo, ed aſſai meno da perſona a perſona non si eſtende, ancorchè per una identità, o maggioranza di ragione il teſtatore veriſimilmente l'avrebbe eſteſo, ſe ne foſſe ſtato interrogato. *Non tamen fit extenſio*, così il ſopraccitato Peregrino (3), *ad caſum diſſimilem, ſeu contrarium caſui expreſſo, quamvis & in illo caſu magna ſit præſumca-*

(1) *L. 16. D. de teſtament. tutel.*

(2) *Caſtill. quotid. controv. lib. 4 cap. 15 nu. 12 Mantica de conject. ultim. volunt. lib. 3 tit. 19 num. 8.*

(3) *De fideicomm. art. 11. num. 47.*

ptio voluntatis teſtatoris, & præſertim in ſubſtitutionibus fideicommiſſariis, quæ afferunt onus: Fingasi per eſempio, che un teſtatore aveſse gravato di fedecommeſso il ſuo erede, caſocchè coſtui foſse morto ſenza figli. Con figli ſi morì l'erede, ma eſſi mancarono poche ore dopo. Non vi ha dubbio, che ſe queſto caſo aveſse preveduto il teſtatore, avrebbe così all'erede, come a' di lui figliuoli dato il ſoſtituto, eſsendo volontà ſua, che i figli dell'erede ſi godeſser la roba in preferenza del ſoſtituto; ma non giá, che gli eredi eſtranei di coloro il ſoſtituto eſcludeſsero. E pure il gran Papiniano riſpoſe, che la momentanea ſopravvivenza del figlio al padre *extinxit conditionem fideicommiſſi* (1). La ragione di queſta teoria la ſviluppa il Fabro egregiamente così (2): *Semel enim defecta fideicommiſſi conditio, iterum reſtitui, ut quandocumque exiſtat, & impleatur, non poteſt. At ſane ſi conditio ita concepta*, SI TITIUS SINE LIBERIS DECESSERIT; *eam interpretationem admitteret, ut illa quoque adjecto ſubintelligeretur*, AUT LIBERI EJUS SINE LIBERIS, *non tam interpretatio illa dicenda eſſet, quam mera extenſio, nec ſolum de caſu ad caſum, quod in ultimis voluntatibus perraro quidem, ſed tamen aliquando admittitur ex identitate, ut loquuntur, aut majoritate rationis; ſed etiam de perſona ad perſonam, quæ extenſio multo difficilius inducitur. Maxime in fideicommiſſis, quæ tam odioſa ſunt, ut ad inducenda illa non ſufficiat teſtatorem voluiſſe, niſi etiam dixerit, & diſpoſuerit. Sed enim tunc locum habet, cum de interpretando fideicommiſſo agitur, non etiam quum de inducendo. Nam & illud quoque verum eſt, conjecturas voluntatis, quæ ad fideicommiſſi interpretationem afferuntur, tales eſſe debere, quæ ex ipſis teſtamenti verbis colligi poſſint. Ne aliter poſito, jure fiat, ut de hominis defuncti voluntate pro arbitrio quiſque ſtatuat quidquid velit.*

Or ſi è di ſopra già veduto, ripugnare manifeſtamente alla mente del teſtatore Camillo, ch'egli aveſse potuto, come-

(1) *L. 17. §. 7. D. Ad Sct. Trebellian.*
(2) *Cod. lib. 6. tit. 25. defin. 12.*

mecchè foſse, penſare, o ſentire de' diſcendeuti di Giacinto, quando gravò coſtui di ſoſtituzione in pró di Lucrezia. Si è rilevato altresí, che il caſo di tal ſoſtituzione concepito ſotto la condizione del celibato di Giacinto, é apertamente contrario, e diſſimile dal caſo, che ſe coſtui ſi foſse caſato, e aveſse procreati figli. E come poſson mai coteſti due caſi conciliarſi tra loro, ed indurre una certa analogìa, che il teſtatore abbia potuto così ſentire nel caſo omeſso, come nell' eſpreſſo. In queſto caſo aſſi per oggetto d' indurre Giacieto a caſarſi, perchè la famiglia nella di lui perſona non ſi eſtingua, e quindi gli ſi ſoſtituiſce Lucrezia col peſo di certe nozze: Ma queſto ſcopo già ottenuto, non può eſservi più ſoſtituzione, nè peſo di nozze, perchè rieſce impoſſibile per natura, che poſsa ne' diſcendenti di Giacinto verificarſi un ſimil caſo, ch' egli non prenda moglie. Nè dicaſi, che ſe il teſtatore aveſse queſto caſo preveduto, avrebbe egualmente a tai diſcendenti ſoſtituito le ſorelle ſotto le medeſime condizioni, il ché racchiuderebbe una doppia eſtenſione non ſolamente da caſo a caſo, ma eziandío da perſona a perſona, e al dir del ſoprallegato Fabro non importarebbe una interpretazione, ma una nuova induzione di fedecommeſso; la quale, tuttocché veriſimile, ed analoga alla mente del teſtatore, non ammiſe Papiniano nel caſo di una iſtantanea ſopravvivenza de' figli al padre. E poi dov' è la purificazione della condizione, che l' ultimo maſchio dipendente da Giacinto non ſi foſse caſato, per eſtendere il fedecommeſso a favor di Giulia? Coſtei maritoſſi nella famiglia Sanfelice, non perchè qualche fratello volle reſtar celibe, ma perchè così le piacque. Mancando eziandio tal condizione, come può eſtenderſi la ſoſtituzione dalla perſona di Lucrezia a quella di Giulia? Figuriſi a più chiaro intendimento di ciò, che per la morte di Giacinto ſenza figli, ma ammogliato, aveſse preteſo Lucrezia, maritata con un della Caſa Sanfelice, ſuccedere in virtù di quella ſoſtituzione. Ella non ſarebbe ſtata certamente ammeſsa, perchè era ſvanita la condizione del celibato. Or chi ſarà cotanto ardito, che voglia anche rimettere a Giulia ignorata, e men prediletta al teſtatore coteſta condizione?

Né

Nè il favor della conservazione della famiglia può mica operare, che un fedecommesso abbiasi così stranamente ad estendere a que' casi, ed a quelle persone, che il testatore non nominò, né intese di contemplare. Tuttociò, che da condizioni dipende, ha luogo in qualsivoglia fedecommesso, e l'eventualità di quelle è l'unica moderatrice della lor durata, o estinzione. I Romani non ignorarono punto i fedecommessi familiari; Infiniti ne' libri delle leggi sono gli esempj, che il fedecommesso lasciato alla famiglia si estingua, o si caduchi per difetto della condizione, o del tempo per cui fu ordinato. Avea un testatore vietato al figlio l'alienazione di un fondo, *quoad vixerit*, apponendo per ragione, *ita enim fiet, ut fundus Titianus de nomine vestro nunquam exeat*. Il figlio ubbidì al precetto paterno, ma lasciò morendo il fondo ad un estraneo. Si dubitò, se a que' della famiglia spettasse il fondo per essersi detto, ch' esso non doveva giammai uscire *de nomine* dell'erede; Scevola nondimeno rispose, *hoc ex voluntate defuncti colligi posse; filium, quoad viveret, alienare, vel pignorare non posse: testamenti autem factionem & in eo fundo in extraneos etiam heredes habiturum* (1).

L'evento della condizione dunque è quello, che regge la durata de' fedecommessi, senz' aversi considerazione della famiglia, ed ancorchè molti sieno i gradi di sostituzione. Torna bene un luogo del Peregrino, che trascrivo (2): *De conditionibus a testatore expressis, ut existere, & verificari debeant, quamvis testator ad plures substitutionum gradus processerit, particulariter autem in illa conditione, si decesserit sine filiis, sunt jura aperta decidentia, mortuo herede cum filiis, conditionem fideicommissi deficere, & defecta conditione fideicommissum expirare, quamvis filii postea sine filiis decedant. Nam omnis propositio conditionalis, ut purificetur, & habeat suum effectum, exigit, & requirit eventum conditionis, & si conditio non eveniat, conditionalis illa dispositio habetur pro non facta; nec jura illa*

pos-

(1) *L.* 38 *D. de legat.* 3.
(2) *Conf.* 23. *num.* 46.

poſſunt commode reſtringi ad caſum, ubi teſtator non proceſſit ad plures ſubſtitutionum gradus, quia Juriſconſulti non ignorarunt fideicommiſſa perpetua, & favore familiæ ordinata de uno in alium; attamen abſolute cenſuerunt, conditionem ſi ſine filiis conditionare relictum, & mortuo gravato cum filiis, expirare fideicommiſſum.

Per le rifleſſioni fin quì diviſate ſembra chiaro, che il caſo della ſoſtituzione di Lucrezia Sanſelice non può in alcun modo eſtenderſi alla perſona di Giulia, comecchè coſtei aveſſe a caſo adempito alla condizione delle nozze nella famiglia Sanſelice impoſta alla prima. Quale adempimento di condizione', se a Lucrezia non ſarebbe ſtata ſufficiente per ammetterla al fedecommeſſo, ove Giacinto ſi foſſe caſato, molto meno può baſtare a Giulia, di cui il teſtatore non inteſe menomamente parlare.

Di caſa il dì 12. Settembre 1794.

VA1
152381